FOGLIO INFORMATIVO

MAV POSTALI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica	**B.C.C. Lodi** – Banca di Credito Cooperativo Lodi – Soc. Coop.- **Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca**, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Sede Legale e Amministrativa	Via G. Garibaldi, 5 – 26900 Lodi – Tel. 0371/58501 – Fax 0371/5850244
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA	02529020220
Iscrizione al Registro Imprese di Lodi e Codice Fiscale	09900240152
Iscritta all'Albo delle Banche - ABI	08794
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	5038.5.0
Iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. di Lodi :	1324029
Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al numero	A160933
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Indirizzo e-mail:	info@bcclodi.it
Indirizzo P.E.C.:	08794.bcc@actaliscertymail.it
Indirizzo telematico	www.bcclodi.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Con l'attivazione del servizio di portafoglio al dopo incasso, la banca cura, per conto del Cliente, l'incasso di disposizioni dallo stesso presentate. Gli importi sono riconosciuti al Cliente solamente ad incasso avvenuto.

Le operazioni disciplinate sono:
a) effetti cartacei (cambiali e titoli similari) domiciliati presso gli sportelli della banca o presso sportelli di altre banche italiane
b) l'SDD, ovvero l'ordine di incasso di crediti che presuppone una preautorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. L'esecuzione dell'ordine prevede la trasmissione telematica, attraverso un'apposita procedura interbancaria, delle informazioni relative agli incassi da eseguire dalla banca del creditore (banca assuntrice) a quella del debitore (banca domiciliataria) la quale procede all'addebito (preautorizzato) oppure comunica gli eventuali impagati. Il servizio SDD prevede due schemi distinti di gestione degli addebiti: SDD "Core" e SDD "Business to Businnes" (B2B); quest'ultimo (B2B) è riservato esclusivamente ai debitori che rientrano nelle categorie "Clienti al dettaglio Microimprese" e "Non Consumatori";
c) la RiBa, ovvero l'ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest'ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito;
d) il M.av. (Pagamento mediante avviso), ovvero l'ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all'invio di un avviso al debitore, che può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. Effettuato il pagamento, il debitore riceve la quietanza e la banca esattrice comunica alla banca assuntrice l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria.

I principali rischi per il cliente sono:
- le variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese), ove contrattualmente previsto;
- la possibilità che le disposizioni presentate per l'incasso vadano insolute;
- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

Per presentazione distinta	€ 0,00
Commissioni per incasso fuori piazza	

	M.AV. POSTALI / DA HOME BANKING DA CONV.IN XML: € 0,80 M.AV. POSTALI / DA HOME BANKING: € 0,80 M.AV. POSTALI / MANUALE: € 1,60 M.AV. POSTALI / DA SUPPORTO: € 0,80
Commissioni per incasso su piazza	M.AV. POSTALI / DA HOME BANKING DA CONV.IN XML: € 0,80 M.AV. POSTALI / DA HOME BANKING: € 0,80 M.AV. POSTALI / MANUALE: € 1,60 M.AV. POSTALI / DA SUPPORTO: € 0,80
Commissioni di insoluto per disposizioni fuori piazza	€ 1,25
Commissioni di insoluto per disposizioni su piazza	€ 1,25
Richiamo disposizioni fuori piazza	€ 1,25
Richiamo disposizioni su piazza	€ 1,25
STAMPA BOLLETTINO M.AV. / M.AV. - INCASSI COMM.	€ 0,00
TRASP. INFO PRECONTRATTUALE	€ 0,00
SPESE PER RICERCA E COPIA (PER SINGOLO DOCUMENTO) - SPESE DI SPEDIZIONE ESCLUSE	Archivio cartaceo In House: € 13,70 Archivio cartaceo c/o Outsourcer: € 12,80 Archivio elettronico: € 6,70
TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA	In forma cartacea: € 0,90 Casellario interno alla Banca: € 0,00 In forma elettronica: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI	€ 0,00
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
SPESA COMUNICAZIONE	€ 0,00
GIORNI	
ACCREDITO F/P DISP. A SCADENZA	In giornata
ACCREDITO S/P DISP. A SCADENZA	In giornata
ADDEBITO INSOLUTI A SCADENZA	In giornata
GG MAX DA DATA SCAD. PER VALUTA	In giornata

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Trattandosi di rapporto a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 30 giorni.
Decorso il termine di preavviso, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento dei crediti e/o delle fatture presentati, anche se a scadere o scaduti e dei quali non si conosce l'esito.
In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto.
Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, con effetto di chiusura del rapporto senza oneri o penalità, mediante il pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati e salva la definizione delle operazioni in corso.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 90 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca di Credito Cooperativo Lodi S.C.
Ufficio Reclami
Via G. Garibaldi 5 – 26900 – Lodi (LO)
e-mail: reclami@bcclodi.it
pec: **08794.bcc@actaliscertymail.it**

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra , prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Altre banche	L'onere viene applicato quando il terzo debitore è cliente di una banca che ha un conto reciproco con la banca che fornisce il servizio di incasso.
Giorni brevità	Numero minimo di giorni precedenti la scadenza di un documento entro i quali la banca accetta la presentazione senza chiedere il pagamento di un onere. Al di sotto di tale termine la presentazione è sottoposta al pagamento di uno specifico onere.
MAV e Bollettino Freccia	Moduli utilizzati dal debitore per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l'avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria.
Penale per insoluto o protesto su effetti cartacei	Importo che il cliente deve corrispondere alla banca per il mancato pagamento dell'effetto posto all'incasso o per l'elevazione del protesto.
Penale per insoluti su incassi commerciali (Ri.Ba. e MAV) e Sepa Direct Debit	Importo che il cliente deve corrispondere alla banca per il mancato pagamento dei documenti commerciali presentati all'incasso o di un SDD.
Piazzatura	Onere per la lavorazione degli effetti in modalità cartacea
Ri.Ba.	Servizio di pagamento con cui il beneficiario comunica alla propria banca (banca assuntrice) un ordine all'incasso per ottenere l'accredito di una somma. La banca assuntrice trasmette i dati relativi alla Ri.Ba. alla banca del pagatore (banca domiciliataria), la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento al pagatore stesso. Il pagatore dispone l'ordine di pagamento presso la propria banca; se il pagatore non dispone l'ordine di pagamento, quest'ultimo non viene effettuato.
Stessa banca	L'onere applicato quando il terzo debitore è cliente della stessa banca che fornisce il servizio d'incasso.